

*A. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA POLITICA DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 124 - QUINTES DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TUF)*

La presente Sezione riporta le informazioni in merito alle scelte adottate dal Fondo pensione CONCRETO (di seguito "Fondo pensione" o "Fondo") in merito all'adozione o meno di una politica di impegno, secondo quanto richiesto dall'articolo 124-quinquies del Dlgs n. 58/1998 (TUF), introdotto dal Dlgs. 49/2019 che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholder Rights Directive II", nel seguito "SHRD II") in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in questione prevede che il Fondo pensione, al pari degli altri investitori istituzionali, adotti e comunichi al pubblico una "politica di impegno", che descrive le modalità con cui integra l'impegno in qualità di azionista (segnatamente, con riferimento alle azioni quotate su mercati italiani o dell'Unione europea) nella sua strategia di investimento, mentre il comma 3 consente all'investitore istituzionale di fornire al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni alla base dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni in questione.

Il Fondo pensione ha ritenuto, fino allo scorso anno, di non adottare una politica di impegno in qualità di azionista, sulla base delle motivazioni illustrate nei documenti pubblicati sul sito del Fondo negli anni 2021/2023. In quei documenti il Fondo preannunciava, tuttavia, che avrebbe considerato un impegno più attivo in relazione all'attivazione di iniziative di associazioni di rappresentanza dei fondi pensione, cosa che di fatto si è verificata con la partecipazione del Fondo alle attività di studio e approfondimento – anche sotto il profilo attuativo – intraprese da Assofondipensione, culminate con l'adesione, nel novembre 2023, al "Progetto diritto di voto coordinato e condiviso" di cui si riporta di seguito il contenuto, con la precisazione che, per quanto riguarda la gestione diretta, trattandosi di fondi di investimento alternativi (FIA), la partecipazione alle Assemblee delle società partecipate da tali strumenti è demandata alla Società di gestione.



Si possono trovare maggiori sul "Progetto diritto di voto coordinato e condiviso" al seguente indirizzo <https://www.fondoconcreto.it?wpdmdl=4705&ind=17090455688811> .

Per quanto attiene la gestione delle eventuali situazioni di conflitti di interesse che si dovessero verificare nell'attuazione della politica di impegno, il Fondo ha deciso che tutti i soggetti coinvolti nell'attività di engagement o nell'esercizio di voto dovranno preventivamente comunicare qualsiasi situazione, attuale o potenziale, di conflitto di interessi con le società oggetto d'investimento da parte del Fondo. Sarà compito del Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, decidere la modalità di intervento e nello specifico:

- escludere il soggetto in potenziale conflitto di interessi dal processo di engagement;
- escludere temporaneamente la società dal perimetro di engagement, almeno fino alla cessazione della situazione di potenziale conflitto di interessi.

Qualora il conflitto sia esterno al Fondo (ad esempio riguardi i gestori) sarà compito della Funzione Finanza/Direttore Generale dare evidenza dei potenziali conflitti d'interesse degli stessi.

Nel corso del 2024 sarà quindi data applicazione ai contenuti del sopra riportato documento; in conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 124 – *quinquies* del TUF e della Delibera COVIP 2.12.2020, il Fondo comunicherà, su



base annua e a far data dal 2025, le modalità con le quali ha dato attuazione ai contenuti del Documento, con le *disclosure* indicate dalla normativa.

La non applicazione di una Politica di impegno per il 2023 per le ragioni preannunciate nel relativo documento pubblicato sul sito del Fondo, rimane confermata dal fatto che alla data del 29/12/2023, le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea costituivano complessivamente l'1,10% delle risorse in gestione e non risultavano posizioni azionarie superiori al 1% delle risorse complessive. Su base annua, alla data del 29/12/2023 l'esposizione delle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea costituivano mediamente l'1,04% delle risorse complessive. Questa ridotta incidenza, imputabile in massima parte al citato criterio della diversificazione, ha condizionato evidentemente l'investimento nelle singole Società e, di conseguenza, l'incidenza dei diritti di voto spettante al Fondo pensione sul totale del capitale di ciascuna Società partecipata.

In ogni caso, a seguito dell'adesione al "Progetto di voto coordinato e condiviso" prima indicato, si fa presente che nel corso della stagione assembleare del 2024, il Fondo Concreto, assieme agli altri fondi aderenti al progetto, ha esercitato il diritto di voto. Di tale esercizio si darà conto come previsto dalla normativa.

Sotto diverso profilo si evidenzia che il Fondo pensione ha previsto espressamente nelle convenzioni un obbligo a carico dei gestori a considerare i criteri ESG all'interno del processo di definizione dell'universo di investimento.

In conformità alle disposizioni IORP II, il Fondo ha attivato uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social and Governance - ESG) i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi sia come specifico fattore di rischio.

Nell'ambito delle convenzioni è altresì previsto un obbligo a carico dei gestori a considerare congiuntamente al fondo le eventuali posizioni per le quali il suddetto monitoraggio abbia fatto emergere criticità. Allo stesso modo è previsto anche un obbligo a dismettere le medesime posizioni laddove la giustificazione a investire non venisse ritenuta sufficiente da parte del fondo (con riferimento alla soddisfazione dei criteri ESG).

B. INFORMAZIONI IN MATERIA DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO E DI ACCORDI CON I GESTORI DI ATTIVI – AI SENSI DELL’ART. 124 – SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TUF)

Il TUF stabilisce che:

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

La strategia di investimento azionaria del Fondo pensione CONCRETO viene definita per ogni singolo Comparto contestualmente alla impostazione della politica d’investimento. In tale sede viene peraltro definito:

- ✓ l’orizzonte medio di permanenza degli aderenti nel Comparto che viene calcolato sulla base di ipotesi tecniche che tengono conto degli elementi demografici, di quelli che attengono o agli eventi della vita lavorativa e di quelli che si riferiscono alle ipotesi di liquidazione anche parziale della posizione;
- ✓ del differente profilo di rischio che si intende attribuire al singolo Comparto.

Sulla base della suddetta analisi delle passività viene definito il mix delle varie asset class, che tiene pertanto conto del contributo che ogni singola componente e, in particolare, quella azionaria può fornire al conseguimento di risultati adeguati rispetto agli obiettivi del Comparto. Le asset allocation così definite sono valutate sulla base di un’analisi di shortfall, in modo tale da verificare che gli orizzonti temporali finanziari di ogni Comparto necessari a raggiungere gli obiettivi di rendimento target siano compatibili con gli orizzonti temporali delle passività.

La politica d’investimento viene sottoposta a verifica di adeguatezza con cadenza almeno triennale ovvero ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. [...]

2) Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il già menzionato gestore di attivi:

- a) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;

L’asset allocation strategica definita nell’ambito della politica d’investimento del Fondo pensione CONCRETO viene integralmente ripresa nell’ambito dei mandati di gestione (“le convenzioni”) che il Fondo stipula, in conformità alle previsioni normative di settore, con gestori qualificati.

In tale contesto sono altresì stabiliti limiti qualitativi e quantitativi di specifiche asset class il cui controllo è affidato in prima istanza al Depositario. Le convenzioni prevedono altresì stringenti verifiche circa il rispetto da parte degli stessi delle linee guida definite dal Fondo.

Il Fondo pensione verifica nel continuo e in modo autonomo la rispondenza della gestione agli obiettivi, alle strategie e ai vincoli definiti nelle convenzioni. Inoltre, il Fondo incontra periodicamente (di norma con cadenza semestrale) i gestori incaricati svolgendo un confronto sulle strategie adottate nonché sulla visione dei mercati.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. [...]

2) Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il già menzionato gestore di attivi:

a) [...]

b) le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;

Il Fondo pensione ha previsto espressamente nelle convenzioni un obbligo a carico dei gestori a considerare i criteri ESG all'interno del processo di definizione dell'universo di investimento.

In conformità alle disposizioni IORP II, il Fondo ha attivato uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social and Governance - ESG) i cui fattori possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine degli stessi sia come specifico fattore di rischio.

Nell'ambito delle convenzioni è stato inserito un obbligo a carico dei gestori a considerare congiuntamente al Fondo le eventuali posizioni per le quali il suddetto monitoraggio abbia fatto emergere criticità, che potrebbe anche portare a dismettere le medesime posizioni laddove la giustificazione a investire non venisse ritenuta sufficiente da parte del Fondo con riferimento alla soddisfazione dei criteri ESG.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. [...]

2) Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il già menzionato gestore di attivi:

a) [...]

b) [...]

c) le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;

Indipendentemente dall'orizzonte temporale di ogni Comparto, l'operato dei gestori viene monitorato nel continuo da parte delle Funzioni del Fondo al fine di verificare:

- ✓ la corretta implementazione della politica d'investimento e dei correlati limiti qualitativi e quantitativi,
- ✓ il rispetto dei limiti di rischio assegnati.

Le convenzioni prevedono una durata del mandato di 5 anni per il Comparto Bilanciato e 10 anni per il Comparto Garantito.

La politica di remunerazione dei gestori definita dal Fondo prevede il riconoscimento di una commissione fissa indipendentemente dalla durata del mandato. Tuttavia, alla conclusione del mandato di gestione il Fondo svolge una valutazione dell'operato del gestore e, in particolare, dei risultati assoluti e relativi conseguiti, all'esito della quale può prevedere un rinnovo del mandato.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. [...]

2) Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il già menzionato gestore di attivi:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;

Il Fondo ha individuato valori prefissati per la rotazione (turnover) del portafoglio che, tuttavia, non rappresentano un limite imposto al gestore, in quanto il Fondo ritiene che il parametro del turnover debba essere considerato congiuntamente ad altri fattori, tra i quali il rendimento conseguito unitamente a una valutazione più complessiva delle circostanze contingenti di mercato.

Tali valori rappresentano invece delle "soglie di attenzione", oggetto di monitoraggio nell'ambito dell'attività di controllo.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. [...]

2) Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il già menzionato gestore di attivi:

a) [...]

b) [...]

c) [...]

d) [...]

e) l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

Si veda la comunicazione riferita alla lettera c) della norma.

Documento approvato dal Consiglio di amministrazione il 25 luglio 2024